

**Trib. Roma, sez. I civ., decreto 5 maggio 2017**

(omissis)

considerato che

con ricorso depositato il \_\_\_\_\_ 2016, A A ha chiesto vengano adottati provvedimenti concernenti l'affidamento ed il mantenimento del figlio \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ 2015, dalla relazione affettiva e di convivenza intrattenuta con B B, dall'agosto 2014 al \_\_\_\_\_ marzo 2016. La ricorrente ha esposto che a causa del comportamento disinteressato del B dal momento successivo alla nascita del figlio, la medesima sarebbe stata costretta ad allontanarsi dall'abitazione familiare, portando con sé il figlio di dieci mesi. A A ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso la propria abitazione, con disciplina delle frequentazioni padre figlio (un giorno di visita a settimana e una domenica ogni due settimane, senza pernottamento, oltre ai periodi di festività senza pernottamento, fino al compimento del terzo anno di età del figlio). Ha domandato, altresì, l'imposizione a carico del padre di assegno mensile di € 700,00 quale contributo al mantenimento del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore. Si è costituito B B chiedendo venisse disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il domicilio materno, e disciplina delle frequentazioni padre figlio per una settimana il venerdì dalle ore 15.30 alle 19.30 e per una settimana per due giorni, ovvero il mercoledì e la domenica con i medesimi orari, nonché il giorno di Natale o Capodanno ed il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Ha domandato altresì di poter tenere con sé il figlio, a partire dal compimento del terzo anno di età, per un pomeriggio a settimana dalle ore 15.30 alle 19.30 e, a fine settimana alternati, dalle ore 10.00 del sabato sino alle ore 19.00 della domenica, e 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi. Ha chiesto che venga fissato nella misura di euro 350 mensili il contributo al mantenimento del figlio, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.

All'udienza del 13 febbraio 2017 sono comparse le parti dichiarando:

la ricorrente di non percepire alcun reddito e di non essere proprietaria di alcun immobile; il resistente di percepire, in qualità di impiegato/operaio, reddito mensile netto di € 650 per 14 mensilità e di non avere proprietà immobiliari e di essere gravato da rata di finanziamento per euro 325 mensili.

La decisione è stata riservata al Collegio.

Osserva il Collegio

Preso atto delle dichiarazioni e delle richieste di entrambi i genitori concordi sul punto, deve essere disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna.

L'affidamento condiviso previsto come regola dal novellato art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza (secondo lo schema del comune accordo previsto dall'art. 337 ter, terzo comma, c.c.). Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé. Quanto alle modalità di frequentazione padre figlio il Collegio dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il minore, fino al compimento del terzo anno di età, come dallo stesso richiesto, un pomeriggio a settimana dalle ore 16.30 alle 19.30 (da individuarsi, in caso di mancato accordo tra le parti, nel venerdì), nonché, a fine settimana alternati, anche la domenica con i medesimi orari. Dal compimento dei tre anni il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un pomeriggio a settimana, come sopra indicato ed a fine settimana alterni dalle 10.00 del sabato alle 19.00 della domenica; dal compimento dei sei anni il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un

pomeriggio a settimana, come sopra indicato ed a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì alle 19.00 della domenica.

In relazione alla determinazione delle modalità di frequentazione padre figlio durante i periodi di vacanza, l'età del bambino impone l'introduzione graduale di pernotti continuativi. Nei primi anni di vita del bambino, infatti, l'universo conoscitivo si identifica prevalentemente con un referente, in genere costituito dalla figura materna (o comunque dall'adulto di riferimento), con il quale soltanto il figlio è in grado di relazionarsi, gradualmente poi estendendosi il suo percorso conoscitivo ad altri adulti. Questo esclude che le figure genitoriali possano avere nei primi anni di vita del bambino pari rilevanza. A partire dal compimento del 3° anno di vita del minore si potrà introdurre il pernottamento consecutivo specie in relazione ai periodi di vacanza estivi ed alle festività (Natale, Pasqua, etc.), introducendo gradualmente ulteriori pernottamenti. È solo con la frequentazione del ciclo scolastico elementare che il bambino acquisisce il senso del tempo e dunque può essere introdotto un regime "ordinario" di frequentazione. In considerazione di quanto esposto, per le vacanze estive 2017 può ampliarsi il lasso temporale di permanenza del bambino presso il padre, inserendo alcuni pernottamenti, prevedendo che nel mese di agosto 2017 vengano sospese le ordinarie modalità di frequentazione e il padre possa tenere il minore con sé tutti i giorni dal 17 al 31 agosto dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e con pernottamento tra il 19 e il 20 agosto e tra il 26 e il 27 agosto, mentre la madre potrà tenere con sé il minore con sospensione delle frequentazioni paterne dal 1 all'16 agosto; per le vacanze natalizie 2017 il padre potrà tenere con sé il figlio minore dal 25 dicembre alle ore 10.00 al 26 dicembre alle ore 10.00 e dal 31 dicembre alle ore 10.00 al 1 gennaio alle ore 10.00; per le vacanze pasquali 2018 il padre potrà vedere e tenere con sé la figlio dal sabato alle ore 16,30 al giorno di Pasqua alle ore 18.00; per l'estate 2018 il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio tutti i giorni dal 1 al 16 agosto individuando in tale lasso di tempo tre periodi da tre giorni consecutivi con due pernottamenti per ciascun periodo; la madre potrà tenere con sé il minore con interruzione delle ordinarie frequentazioni paterne dal 17 al 31 agosto; a decorrere dalle vacanze natalizie dal 2018 il padre potrà tenere con sé il figlio ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 2 gennaio ad iniziare nel 2018 con il primo dei due periodi; a decorrere dalle vacanze pasquali del 2019 il padre potrà tenere con sé il figlio ad anni alterni dal venerdì santo alle ore 18,00 al giorno di Pasqua alle ore 18.00, ad iniziare per le vacanze 2019 con la madre; per l'estate 2019 il padre potrà tenere con sé il figlio per tre periodi di cinque giorni ciascuno, da individuare in mancanza di diverso accordo nella prima, terza e ultima settimana del mese di agosto, con possibilità per la madre di tenere con sé il minore nella restante parte del mese di agosto e per dieci giorni consecutivi nel mese di luglio, con sospensione delle frequentazioni padre figlio; dall'estate 2021 il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per 15 giorni consecutivi da individuare in mancanza di diverso accordo dal 1 al 16 agosto negli anni dispari e dal 17 al 31 agosto negli anni pari; le altre festività infrasettimanali ad anni alterni, come ad anni alterni il giorno del compleanno del minore, mentre il minore potrà trascorre con ciascun genitore il giorno del compleanno dello stesso.

In merito alla domanda di determinazione dell'onere da porre a carico del padre quale contributo al mantenimento del figlio devono essere considerate le consistenze reddituali e patrimoniali delle parti.

La ricorrente ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa e, pertanto, di non guadagnare alcun reddito. Il resistente, risiede presso i propri genitori ed è impiegato presso società ... s.r.l., di proprietà di membri della famiglia di origine del resistente, ha dichiarato i seguenti redditi complessivi:

CUD 2014 € 19697, 03;

CUD 2015 € 19743, 59;

CUD 2016 € 20161, 25;

corrispondenti a circa € 1.200 netti.

Il resistente ha rappresentato di aver subito nel 2016 una riduzione reddituale depositando buste paga da cui si desume la percezione di reddito 650 mensili, a causa di una presunta riduzione delle ore lavorative. Il resistente non ha adeguatamente provato i motivi per i quali avrebbe ridotto

l'orario lavorativo da tempo pieno a tempo parziale, dovendo, altresì, il Collegio rilevare che titolari della ... s.r.l. sono familiari del resistente e che la mera comunicazione della società al personale di riduzione dell'orario di lavoro non è di per sé sufficiente a provare le difficoltà della società datrice di lavoro del resistente, anche considerando che dall'esame della visura storica della società emerge un incremento del numero di addetti all'impresa cresciuti dai 12 dipendenti del 2014 ai 16 nel 2016, anno in cui il resistente avrebbe visto ridurre le proprie ore lavorative (valore medio): elemento oggettivo non compatibile con le asserite difficoltà dell'impresa (cfr. visura storica società ...) e che dall'esame del bilancio 2015 si evidenzia un incremento degli utili societari da € 86.376 dell'anno precedente ad € 129.871 (utili in gran parte distribuiti tra i soci). Peraltro la circostanza che il B eroghi per l'acquisto della macchina rata mensile di euro 325 fa ritenere che possa adeguatamente far fronte alle necessità del figlio. In relazione alle statuizioni economiche concernenti il figlio minore, appare equo prevedere che il padre corrisponda, alla madre un contributo perequativo mensile per il figlio in misura pari ad euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario, tenuto conto delle presumibili esigenze economiche del minore, rapportate all'età ed al tenore di vita che i redditi dei genitori possono garantirgli, dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti sulle parti.

L'importo dovrà essere corrisposto con decorrenza dal mese di maggio 2016 (data della domanda), entro il giorno 5 di ogni mese, detratti importi eventualmente già corrisposti. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.

Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il Collegio evidenzia che tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, con-tributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola; spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quantonecessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica; spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con

riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori

Le spese di procedimento in considerazione della materia trattata devono essere integralmente compensate.

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c., 38 disp.att. c.c. e 737 ss. c.p.c., così provvede:

affida il figlio minore, nato il ... 2015, ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa, disponendone il collocamento presso la madre;

dispone che il padre veda e tenga con sé il minore, salvo diverso accordo scritto tra le parti, con le seguenti modalità: fino al compimento del terzo anno di età un pomeriggio a settimana dalle ore 16.30 alle 19.30 (da individuarsi, in caso di mancato accordo tra le parti, nel venerdì), nonché, a fine settimana alternati, anche la domenica con i medesimi orari. Dal compimento dei tre anni il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un pomeriggio a settimana, come sopra indicato ed a fine settimana alterni dalle 10.00 del sabato alle 19.00 della domenica; dal compimento dei sei anni il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un pomeriggio a settimana, come sopra indicato ed a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì alle 19.00 della domenica; per le vacanze estive nel mese di agosto 2017, sospese le ordinarie modalità di frequentazione, il padre potrà tenere il minore con sé tutti i giorni dal 17 al 31 agosto dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e con pernottamento tra il 19 e il 20 agosto e tra il 26 e il 27 agosto, mentre la madre potrà tenere con sé il minore con sospensione delle frequentazioni paterne dal 1 all'16 agosto; per le vacanze natalizie 2017 il padre potrà tenere con sé il figlio minore dal 25 dicembre alle ore 10.00 al 26 dicembre alle ore 10.00 e dal 31 dicembre alle ore 10.00 al 1 gennaio alle ore 10.00; per le vacanze pasquali 2018 il padre potrà vedere e tenere con sé la figlio dal sabato alle ore 16,30 al giorno di Pasqua alle ore 18.00; per l'estate 2018 il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio tutti i giorni dal 1 al 16 agosto individuando in tale lasso di tempo tre periodi da tre giorni consecutivi con due pernottamenti per ciascun periodo; la madre potrà tenere con sé il minore con interruzione delle ordinarie frequentazioni paterne dal 17 al 31 agosto; a decorrere dalle vacanze natalizie dal 2018 il padre potrà tenere con sé il figlio ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 2 gennaio ad iniziare nel 2018 con il primo dei due periodi; a decorrere dalle vacanze pasquali del 2019 il padre potrà tenere con sé il figlio ad anni alterni dal venerdì santo alle ore 18,00 al giorno di Pasqua alle ore 18.00, ad iniziare per le vacanze 2019 con la madre; per l'estate 2019 il padre potrà tenere con sé il figlio per tre periodi di cinque giorni ciascuno, da individuare in mancanza di diverso accordo nella prima, terza e ultima settimana del mese di agosto, con possibilità per la madre di tenere con sé il minore nella restante parte del mese di agosto e per dieci giorni consecutivi nel mese di luglio, con sospensione delle frequentazioni padre figlio; dall'estate 2021 il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per 15 giorni consecutivi da individuare in mancanza di diverso accordo dal 1 al

16 agosto negli anni dispari e dal 17 al 31 agosto negli anni pari; le altre festività infrasettimanali ad anni alterni, come ad anni alterni il giorno del compleanno del minore, mentre il minore potrà trascorre con ciascun genitore il giorno del compleanno dello stesso;

determina in euro 400,00 il contributo mensile dovuto da B B per il mantenimento del figlio, da corrispondere a A A presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da maggio 2016 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, detratto quanto già corrisposto;

dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio secondo le modalità indicate in motivazione;

compensa tra le parti le spese di procedimento.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 5 maggio 2017

Il Presidente  
dott.ssa Franca Mangano